



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

REGOLAMENTO DEL VERDE

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 15/03/2022

TITOLO I

PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta gestione e tutela delle alberature e del verde sia privato sia pubblico.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento:
 - le riserve naturali e le altre aree naturali soggette a specifici regimi di tutela (quali SIC, ZPS, siti Natura 2000);
 - i boschi come definiti e tutelati dalla Legge Regionale 23 aprile 2007 n. 9 e s.m.i.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Lignano Sabbiadoro è stato insignito, nel corso dell'anno 2021, del prestigioso riconoscimento "Tree Cities of the World" dalla Food&Agriculture Organization of United Nations (FAO) e dalla Arbor Day Foundation per il costante impegno dedicato all'efficace gestione delle piantumazioni e alla salvaguardia delle essenze arboree urbane, considerati preziosi alleati per garantire ai cittadini e agli ospiti un futuro migliore, nonché componenti irrinunciabili di una Città sana e sostenibile.
2. Il verde e le alberature piantumate costituiscono riconosciuta fonte di benessere per tutti gli esseri viventi e la località turistica di Lignano Sabbiadoro, essendo rinomata anche per la presenza di una notevole e tipica vegetazione arborea, intende salvaguardare tale fondamentale aspetto.
3. Negli agglomerati urbani il verde e le alberature possono svolgere svariate funzioni legate alla riduzione della temperatura, alla riduzione degli agenti inquinanti ed alla capacità di assorbimento di CO2 presente nell'atmosfera.
4. Il Comune di Lignano Sabbiadoro riconosce l'importanza di incrementare il patrimonio arboreo, garantendo uno standard di alberatura e parallelamente mantenendo e preservando le aree verdi e le alberature in tutto il territorio comunale.
5. Il Comune di Lignano Sabbiadoro, con il presente Regolamento ritiene necessario:
 - a. custodire il patrimonio verde esistente mettendo in essere azioni volte alla limitazione del rischio di incendio di alberi secchi o giunti alla fine del proprio ciclo vegetativo e di contenimento di gravi problemi di ordine igienico-sanitario e nel contempo contrastando la diffusione di insetti nocivi in genere, che trovano il loro habitat ideale nelle essenze arboree giunte alla fine del proprio ciclo vegetativo;
 - b. disciplinare l'intervento dei privati, impartendo precise direttive in merito al "Taglio di alberi e rami prospicienti i sedimi stradali", al fine di prevenire ed evitare qualsiasi possibile pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, qualora, a causa di eventi naturali, intemperie, forti temporali, vento e violenti fenomeni atmosferici, si possano determinare sradicamenti e riversamenti di alberi e rami sul piano viabile stradale;

c. garantire il costante e perfetto mantenimento dell'ordine e della pulizia delle aree verdi e dei giardini privati;

d. tutelare il riposo delle persone, prevedendo una specifica disciplina oraria per le attività di sfalcio dell'erba, di abbattimento e di potatura degli alberi e della vegetazione presente nelle aree verdi.

TITOLO II VERDE PUBBLICO

Art. 3

Difesa fitosanitaria e controllo infestanti in ambiente pubblico

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio floristico è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde ornamentale pubblico e/o privato, in base alle normative vigenti.
2. Negli interventi di difesa del verde pubblico, da parassiti ed agenti patogeni, saranno privilegiate in ogni caso le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita ed il contesto ambientale di sviluppo.
3. Nel caso di comparsa di infezioni e malattie sul verde pubblico, gli interventi di lotta vengono eseguiti direttamente o indirettamente dal Settore Ambiente ed ecologia, intervenendo esclusivamente quando vi è l'effettiva possibilità che il parassita generi danni significativi alla pianta, tali da comprometterne nel tempo la sua vitalità ed il suo valore ornamentale.

Art. 4

Conoscenza del verde pubblico e del corretto uso e gestione

L'Amministrazione Comunale, attraverso la collaborazione tra i vari servizi interni (Verde Pubblico, Servizio Istruzione e Cultura, Ambiente, LL.PP. ecc.), associazioni, scuole ed università, promuove la conoscenza e la tutela del verde pubblico sotto tutti i suoi aspetti, realizzando anche varie iniziative di carattere didattico, divulgativo e pratico.

Art. 5

Progettazione di opere

Tutte le fasi progettuali di opere pubbliche e di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica, nonché in tutti i casi in cui in virtù di convenzioni urbanistiche debbano essere realizzate aree da destinarsi a verde pubblico o ad uso pubblico o che prevedano l'interferenza con il verde pubblico, sono soggette alle prescrizioni del presente Regolamento ed alla verifica, per la parte di competenza, del Servizio Verde Pubblico comunale.

Art. 6

Documentazione di progetto

I Piani particolareggiati nell'ambito di nuove lottizzazioni ed i progetti di opere pubbliche, qualora prevedano la realizzazione di aree verdi pubbliche o comunque riguardino aree già interessate da presenze vegetali, devono essere corredati dalla seguente documentazione tecnica:

- a) planimetria precisa e dettagliata dello stato di fatto delle presenze vegetali (aiuole e giardini, presenze arboree con indicazione di specie e dimensioni, presenze arbustive, interferenze con sotto e sopra servizi, impianti di irrigazione, impianti tecnologici, opere ed elementi di arredo urbano presenti, ecc.);
 - b) relazione descrittiva riguardante la tutela del verde esistente e le nuove opere a verde. In particolare va tenuto conto dell'inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera, del suo valore ecologico ed ornamentale e degli aspetti positivi per il benessere della popolazione;
 - c) elaborati grafici di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera: disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi (con evidenziato l'ingombro a maturità), dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti necessari di irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, ecc., nonché viabilità, passi carrai e utenze aeree e sotterranee attigue all'area di intervento;
 - d) programma manutentivo di attecchimento dell'impianto a verde da realizzare, comprensivo degli oneri ed interventi, posti a carico del committente per il periodo di due anni dal collaudo delle opere, atti a garantire il perfetto attecchimento delle essenze arboree (inclusa irrigazione).
2. Per opere di piccole dimensioni (es. realizzazione di piccole aiuole, fornitura e posa di un numero limitato di alberi), la documentazione di cui al presente articolo può essere presentata in forma semplificata.

Art. 7

Indicazioni progettuali per strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili

Nella realizzazione o **rifacimento di strade, piazze, marciapiedi, piste ciclabili**, andranno osservate le seguenti prescrizioni tecniche per la **tutela delle alberature esistenti**: le alberature esistenti, qualora trattasi di alberature di pregio e/o non *a fine ciclo*, vanno assolutamente tutelate evitando di arrecare danni agli apparati radicali ed alla chioma.

Dove possibile, si dovranno migliorare le condizioni di crescita armoniosa delle piante, aumentando le superfici di terreno permeabile e liberando volumi che ostacolano lo sviluppo delle chiome.

Per ogni abbattimento di un albero si dovrà prevedere il reimpianto di almeno un altro albero, adatto per dimensioni a maturità, agli spazi a disposizione.

Art. 8

Indicazioni progettuali per parcheggi

Nella realizzazione o **rifacimento delle aree destinate a parcheggio**, fatti salvi i principi generali già descritti all'art.7, andranno osservate le seguenti prescrizioni tecniche:

1. nella progettazione di parcheggi a raso, pubblici o di uso pubblico, deve essere prevista la piantumazione di alberi in numero sufficiente a garantire una superficie coperta (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) pari almeno al 40% dell'area complessiva occupata dal parcheggio;

2. le aiuole contenenti gli alberi dovranno essere adeguatamente protette da cordoli alti o da altri accorgimenti tecnici per evitare che i mezzi invadano le aiuole stesse e urtino i fusti;
3. sulle superfici destinate a posti auto si dovrà prevedere la realizzazione di prati armati o altre soluzioni per rendere permeabili i terreni sottostanti agli scambi gassosi ed all'acqua.

Art. 9

Abbattimento piante di proprietà pubblica

I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di piante di proprietà pubblica per eseguire dei lavori su proprietà privata e/o aperture, modifiche di passi carrai, devono ottenere relativo Nulla Osta da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro. L'istanza dovrà essere redatta su apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Il rilascio del Nulla Osta è subordinato all'effettuazione di un sopralluogo congiunto tra il personale di area tecnica e il Sindaco, o un suo delegato, del quale è redatto processo verbale al fine di verificarne la reale necessità. Il rilascio del Nulla Osta è subordinato al versamento di una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo la metodologia adottata dal Comune nel proprio Regolamento Edilizio.

I soggetti privati, ottenuto il Nulla Osta, devono provvedere a proprie spese all'abbattimento, alla decapeatura ed all'allontanamento dei materiali di risulta.

Art. 10

Danneggiamento piante di proprietà pubblica

Nel caso di danneggiamento di piante di proprietà pubblica, deve essere corrisposto da parte dell'autore del danno un indennizzo calcolato secondo la metodologia adottata dal Comune nel proprio Regolamento Edilizio.

Art. 11

Modulistica

La modulistica allegata al presente Regolamento ne fa parte integrante del suo contenuto.

TITOLO III VERDE PRIVATO

Art. 12

Divieto di abbattimento alberi

Ai proprietari o aventi diritto delle aree verdi e dei giardini privati:

- a) è vietato l'abbattimento di qualsiasi albero nel periodo compreso tra Marzo e Luglio al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna;
- b) è vietato l'abbattimento di qualsiasi albero di fusto superiore ad 1,5 metri di altezza, presente sul territorio comunale, con esclusione degli impianti arborei destinati in via esclusiva alla produzione del legno e dell'ailanto;

c) è vietata l'esecuzione di operazioni di potatura mediante capitozzatura o altre tecniche che risultino pregiudizievoli per la vita dell'albero.

SANZIONI

L'inottemperanza alle disposizioni del presente art. 12 comporta, per ogni singolo albero, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 2.400,00 Euro.

Art. 13

Abbattimenti programmabili

In deroga a quanto disposto del precedente art. 12 del presente Regolamento, sono ammessi abbattimenti programmabili, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) presenza di uno o più esemplari arborei che non presentino più vitalità in quanto giunti alla fine del loro ciclo vegetativo;
- b) diradamenti miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo;
- c) diradamenti selettivi, necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei in quanto troppo fitti, al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare;
- d) in presenza di uno o più esemplari arborei che, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo (alberi che sono instabili, secchi, inclinati) potrebbero costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose;
- e) danni provocati ai fabbricati e alle infrastrutture adiacenti;
- f) interferenza con strutture, linee aeree e/o sotto-servizi;
- g) occlusione di fognature e/o alterazione pavimentazione causata da radici;
- h) realizzazione di opere edili o interventi edilizi.

PROCEDIMENTO

Gli abbattimenti programmabili per le situazioni sopra elencate sono soggetti all'ottenimento di Nulla Osta comunale.

La richiesta di Nulla Osta all'abbattimento deve essere inoltrata al Comune di Lignano Sabbiadoro utilizzando l'apposita modulistica, allegata al presente Regolamento, (resa disponibile sul sito del Comune) compilata in ogni sua parte.

Il Nulla Osta è rilasciato dal competente Ufficio Ambiente ed è subordinato all'esecuzione di un sopralluogo congiunto tra il personale dell'area tecnica e il Sindaco, o un suo delegato, del quale è redatto processo verbale, al fine della verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e i motivi dichiarati nell'istanza.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro 2 mesi dall'avvenuta rimozione, con esclusione dal computo del periodo ricompreso fra Aprile e Agosto durante il quale non è consentita la ripiantumazione, con piante di altezza non inferiore a m 2,50 e di circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, non inferiore a cm 18. L'avvenuta

sostituzione delle piante abbattute dovrà essere comunicata in forma scritta e corredata da una relazione con allegata documentazione fotografica comprovante l'intervento eseguito. L'Ufficio Ambiente effettuerà controlli per verificare l'avvenuta realizzazione delle sostituzioni e il loro stato di salute e in caso di difformità ne darà comunicazione al Comando Polizia Locale per i conseguenti adempimenti.

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per dimostrata carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee è obbligatorio il versamento di una somma di Euro 200,00 per ogni albero rimosso presso la tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro con causale "monetizzazione piante", entro 15 giorni dalla comunicazione di rilascio del Nulla Osta. La validità del Nulla Osta è subordinato al pagamento della somma di cui sopra.

SANZIONI

L'inottemperanza alle disposizioni del presente art. 13 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 2.400,00 Euro.

Art. 14

Abbattimenti dettati da situazioni di urgenza

In deroga a quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del presente Regolamento, qualora, in una proprietà privata, sussistano i presupposti per l'abbattimento di uno o più alberi, dovuto ad un grave ed imminente pericolo o minaccia per l'incolumità pubblica o nei confronti di persone e/o cose (evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi atmosferici e/o calamitosi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, ecc.) il proprietario o l'avente titolo dovranno:

PROCEDIMENTO

dare preventiva comunicazione dell'abbattimento al Comando di Polizia Locale ed all'Ufficio Ambiente mediante compilazione dell'apposito modulo, allegato al presente Regolamento, con documentazione fotografica e dichiarazione tecnica dalla quale dovranno necessariamente risultare evidenti gli elementi di grave ed imminente pericolo o minaccia per l'incolumità pubblica di persone o cose.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro 2 mesi dall'avvenuta rimozione, con esclusione dal computo del periodo ricompreso fra Aprile e Agosto durante il quale non è consentita la ripiantumazione, con piante di altezza non inferiore a m 2,50 e di circonferenza del tronco, ad un metro dal colletto, non inferiore a cm 18. L'avvenuta sostituzione delle piante abbattute dovrà essere comunicata in forma scritta e corredata da una relazione con allegata documentazione fotografica comprovante l'intervento eseguito. L'Ufficio Ambiente effettuerà controlli per verificare l'avvenuta realizzazione delle sostituzioni e il loro stato di salute e in caso di difformità ne darà comunicazione al Comando Polizia Locale per i conseguenti adempimenti.

Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per dimostrata carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee così come certificato nell'allegata perizia, è obbligatorio il versamento di una somma di Euro 200,00 per ogni albero rimosso entro 15 giorni dall'avvenuta rimozione presso la tesoreria del Comune di Lignano Sabbiadoro con causale "monetizzazione piante". Copia del versamento dovrà essere inoltrata al Comune di Lignano Sabbiadoro entro 5 giorni dal pagamento.

SANZIONI

L'inottemperanza alle disposizioni del presente art. 14 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 2.400,00 Euro.

Art. 15

Mantenimento dello standard

Ferme restando le disposizioni previste dai precedenti articoli, è fatto comunque obbligo di mantenere in essere lo standard di alberatura pari ad una pianta di alto fusto della specie Pinus ssp, Quercus ssp, Acer ssp, Fraxinus ssp, ogni 50 mq di superficie delle aree verdi e dei giardini privati, compatibilmente con le distanze di legge. Le piante di alto fusto messe a dimora non devono di norma essere di altezza inferiore a m 2,50 ed avere, ad un metro dal colletto, una circonferenza inferiore a cm 18. Qualora venga accertato il mancato rispetto dello standard di alberatura, verrà inviata comunicazione scritta ai proprietari o gli aventi diritto, indicante l'obbligo di raggiungimento dello standard di alberatura entro il termine di 30 giorni. Qualora siano installati impianti fotovoltaici, impianti solari/termici o in presenza di qualsiasi impianto tecnologico sensibile alla luce solare, lo standard di alberatura potrà essere raggiunto con alberi non ad alto fusto.

SANZIONI

L'inottemperanza alle disposizioni del presente art. 15 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 2.400,00 Euro.

Art. 16

Prescrizioni generali

È fatto obbligo:

1. di mantenere le aree esterne ai fabbricati, il fronte delle proprietà prospicienti la pubblica via e quelle libere da costruzioni costantemente in perfetto ordine e pulite, sgombre da sterpaglie, provvedendo al costante sfalcio dell'erba (mantenendola costantemente al di sotto dei 15 cm) e alla manutenzione del verde piantumato a confine con la pubblica via, in modo che non la invada;
2. di recidere i rami degli alberi ad alto fusto, limitrofi la carreggiata stradale, affinché il tronco sia libero fino ad un'altezza minima di metri 4,50 dal piano di viabilità;
3. di eseguire lo sfalcio dell'erba, l'abbattimento degli alberi (qualora autorizzato in deroga all'art. 12), la potatura dei rami e ogni operazione di manutenzione del verde che produca rumore, nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) dal 16 Settembre al 14 Giugno
 - 8.00-12.30 e 13.30-19.00 dal lunedì al venerdì;
 - 8.00-13.30 sabato e prefestivi;
 - festivi esclusi;
 - b) dal 15 Giugno al 15 Settembre
 - 9.00-12.30 e 16.00-19.00 dal lunedì al venerdì;
 - 9.00-12.30 sabato e prefestivi;
 - festivi esclusi;

SANZIONI

L'inottemperanza alle disposizioni del presente art. 5 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 600,00 Euro.